



Trasporto rifiuti Disponibilità dei nuovi modelli di Registro c/s e FIR sul portale RENTRI

FAI INFORMA 189/2024 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che dal **1° ottobre scorso sono stati pubblicati e sono quindi disponibili** sul portale RENTRI i modelli di Registro di carico e scarico e di Formulario d'identificazione dei rifiuti, conformi a quelli previsti dal DM 59 del 2023 sul nuovo sistema di tracciabilità.

Lo ha reso noto l'Albo dei gestori ambientali evidenziando che la pubblicazione è stata effettuata dal Ministero dell'Ambiente al fine di consentire l'utilizzazione da parte dei soggetti che intervengono nel ciclo della gestione dei rifiuti.

In particolare, il modello di Registro c/s è fissato dall'allegato I al menzionato DM 59/23, mentre quello del FIR è contenuto nel successivo allegato II.

Per quanto interessa ai trasportatori specializzati nel trasporto dei rifiuti, va specificato che entrambi i modelli possono ora essere scaricati dal sito del RENTRI

<https://www.rentri.gov.it/news/modelli-conformi-di-registro-di-carico-e-scarico-e-di-fir>

chiarendo che:

- nel **Registro c/s** vanno riportati i dati sulla quantità dei rifiuti trasportati, entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destinazione:
 - a. sino al 13 febbraio 2025 (data finale d'iscrizione al RENTRI), anche solo in modalità cartacea ("mediante stampa di un format esemplare reso disponibile mediante il portale del RENTRI, compilato e vidimato dalle Camere di Commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalità previste dalla normativa sui registri IVA);
 - b. dal **14 febbraio 2025**, solo in modalità **digitale** con vidimazione mediante l'assegnazione di un codice univoco (dal servizio di vidimazione digitale delle Camere di Commercio tramite apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI). **La compilazione in modalità digitale** – afferma l'articolo 4 del citato DM – è effettuata nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 - le registrazioni sono rese consultabili agli organi di controllo con mezzi informatici messi a disposizione dall'operatore, che ne assicura il corretto funzionamento e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per usi consentiti dalla legge. Le registrazioni sono effettuate dagli operatori in modo da garantire la possibilità di riproduzione dei documenti posti in

conservazione e l'estrazione delle informazioni dagli archivi informatici, relativamente alla serie di dati trasmessi al RENTRI, qualora ciò sia richiesto in sede di ispezioni o verifiche da parte degli organi di controllo;

– i numeri di ciascuna registrazione che compongono il Registro sono progressivi e non modificabili e garantiscono l'identificabilità dell'utente;

– qualunque rettifica alle registrazioni è memorizzata con l'identificativo dell'utente che l'ha effettuata e l'identificativo temporale con data ed ora;

– i sistemi gestionali adottati dall'operatore garantiscono nella formazione del documento il rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell'amministrazione digitale.

2. In merito al **FIR**, dal 14 febbraio 2025 va adottato esclusivamente il modello ora disponibile, che può ancora essere emesso in modalità cartacea, mentre dall'anno successivo (cioè dal 14 febbraio 2026) solo in modalità digitale, soprattutto per i rifiuti speciali pericolosi.

Sull'emissione e gestione dei formulari appare utile ricordare che il FIR viene emesso dal produttore o dal detentore dei rifiuti ed è integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza, dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto (vettore, eventuale intermediario e destinatario finale).

In via subordinata e *“ferma restandola restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario **può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore**”*. Si **suggerisce quindi ai vettori che emettono il FIR per i loro clienti di farsi rilasciare una espressa richiesta in tal senso.**

La tenuta e l'utilizzo del **FIR in formato cartaceo** sono descritti nell'articolo 6 del citato DM, secondo cui il FIR “è generato conformemente ai modelli di cui all'allegato II ed è identificato da un codice univoco e da apposito contrassegno reso disponibile dal servizio di vidimazione digitale delle Camere di Commercio tramite apposita applicazione utilizzabile, previa registrazione, attraverso il RENTRI. Applicazione che è resa disponibile anche a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei FIR, con un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica, per consentire l'apposizione del codice univoco su ciascun FIR.

Circa l'utilizzo, viene disposto che il FIR cartaceo, stampato su moduli A4, è riprodotto in **due** copie (rectius: esemplari originali) e non quattro, compilate, datate e firmate dal produttore o detentore, sottoscritte altresì dal trasportatore. Una copia rimane presso il produttore o il detentore, un'altra viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario, che rilascia una **riproduzione** al trasportatore. Il trasportatore provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore, o agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto e questa trasmissione (si noti della “riproduzione”) del FIR compilato in tutte le sue parti può avvenire:

a) mediante consegna diretta da parte del trasportatore;

b) mediante PEC da parte del trasportatore;

FAI – Federazione Autotrasportatori Italiani – Associazione Provinciale di Torino

INTERPORTO SITO - Via San Luigi n. 7 - 10043 Orbassano (TO)
Tel. 011/34.90.110 - Fax 011/55.08.081 – info@fai torino.it

c) mediante i servizi specifici resi disponibili dal RENTRI (secondo le procedure operative di cui all'articolo 21).

Non è più previsto l'obbligo per il vettore di conservare per almeno 3 anni tutte le riproduzioni dei FIR finali.

La tenuta e l'utilizzo del **FIR in formato digitale** sono invece disciplinati dagli articoli 7 ed 8 del citato DM in via esclusiva dal **14 febbraio 2026**. Al riguardo si stabilisce che: il FIR è vidimato digitalmente tramite l'assegnazione di un codice univoco reso disponibile da apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI (che si avvale del servizio vidimazione digitale delle Camere di commercio). **Il FIR digitale viene aggiornato** da parte degli operatori tramite i sistemi gestionali da essi adottati, in modo da assicurare la progressiva compilazione e la sottoscrizione dello stesso, nelle diverse fasi del trasporto.

La sottoscrizione del FIR digitale da parte degli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto è effettuata con l'utilizzo di strumenti di sottoscrizione elettronica, conformi alla normativa vigente e secondo le specifiche tecniche del Ministero dell'Ambiente e che al fine di agevolare i controlli su strada durante il trasporto, il rifiuto è **accompagnato da una stampa del formulario digitale**, secondo il formato di cui all'allegato II al Decreto (in alternativa, durante il trasporto è garantita la possibilità di esibire il FIR digitale mediante l'utilizzo di dispositivi mobili, come ad es. tablet, smartphone, ecc..). Qualora richiesto in sede di ispezioni o verifiche presso l'unità locale degli operatori, sono garantite la possibilità di riproduzione dei documenti archiviati e dei documenti posti in conservazione e la verifica della corrispondenza delle informazioni trasmesse al RENTRI, rispetto a quanto desumibile dagli archivi informatici degli operatori, relativamente alla serie di dati trasmessi al RENTRI.

Per i sistemi gestionali adottati dall'operatore, viene disposto che questi devono garantire nella formazione del documento il rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell'amministrazione digitale e che la trasmissione del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario avviene per il tramite del RENTRI e consente di adempiere gli obblighi di corretto trattamento dei rifiuti, previsti dall'articolo 188, comma 4, lettera b) del TUA.

Da ultimo, si garantisce che il FIR digitale è così reso disponibile dal RENTRI a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione, in quanto è emesso e gestito in modalità digitale, secondo quanto indicato nei commi 7 e 8 dell'articolo 7 del Decreto e nel rispetto delle procedure operative di cui al successivo articolo 21, cioè secondo specifiche tecniche ed informatiche che il MASE, a differenza dei dati dei Registri visti prima, sta ancora testando.